SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 238

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 12 ottobre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero delle politiche agricole e forestali

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

CIRCOLARI

Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 237

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Decreti afferenti autorizzazioni ed affidamenti per l'espletamento di compiti di cui agli allegati al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314.

01A9164

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Magnago.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Magnago (Milano) ed il sindaco nella persona del sig. Sergio Capelli;

Considerato che, in data 14 agosto 2001, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Magnago (Milano) è sciolto.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 2001

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Magnago (Milano) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Sergio Capelli.

Il citato amministratore, in data 14 agosto 2001, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Magnago (Milano).

Roma, 26 settembre 2001

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

01A11138

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Rodi Garganico e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Rodi Garganico (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rodi Garganico (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Ernesto Liguori è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 2001

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Rodi Garganico (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 29 agosto 2001, da nove componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto

di Foggia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2585/13.4/Gab. del 29 agosto 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rodi Garganico (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Ernesto Liguori.

Roma, 26 settembre 2001

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

01A11139

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Alanno e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Alanno (Pescara), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Alanno (Pescara) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Daniela Di Baldassarre è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 2001

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Alanno (Pescara), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e dai sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 27 agosto 2001, da nove componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Pescara ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 7902/Sett. I del 28 agosto 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Alanno (Pescara) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Daniela Di Baldassarre.

Roma, 26 settembre 2001

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

01A11140

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Torremaggiore e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Torremaggiore (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Torremaggiore (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

La rag. Gerarda D'Addesio è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 1º ottobre 2001

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Torremaggiore (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 13 agosto 2001, da undici componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Foggia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2476/13.4/Gab. del 13 agosto 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Torremaggiore (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della rag. Gerarda D'Addesio.

Roma, 26 settembre 2001

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

01A11141

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 settembre 2001.

Determinazione del contingente in valore nominale delle monete d'argento da L. 10.000, terza emissione serie triennale celebrativa dell'anno 2000.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 2000, n. 627307, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 2000, concernente l'emissione del dittico di monete d'argento da L. 10.000, terza emissione della serie triennale celebrativa dell'anno 2000;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 2000, n. 627910, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2000, che disciplina le modalità di cessione delle suddette monete nella versione «fior di conio» ed in quella «proof»;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la lettera in data 23 luglio 2001, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato comunica che, entro i termini di cui al citato decreto ministeriale 18 settembre 2000, sono stati venduti n. 40.700 dittici;

Ritenuto di dover determinare il contingente delle suddette monete;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da L. 10.000, terza emissione della serie triennale celebrativa dell'anno 2000, è stabilito in complessive L. 814.000.000, pari a n. 40.700 dittici, di cui:

L. 674.000.000, pari a n. 33.700 dittici in versione «fior di conio»;

L. 140.000.000, pari a n. 7.000 dittici in versione «proof».

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2001

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CARPENTIERI

01A11057

DECRETO 9 ottobre 2001.

Rideterminazione della misura di restituzione dell'accisa gravante sul gasolio impiegato nell'attività di autotrasporto.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 25, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), come modificato dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, che dispone che l'aliquota prevista nell'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1994, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e dai soggetti indicati nel comma 2 del medesimo art. 25 è ridotta della misura determinata con riferimento al 31 dicembre 2000;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 19 marzo 2001 con il quale è stata rideterminata in lire 171.000 per mille litri di gasolio la misura della riduzione prevista dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343, per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2000;

Visto l'art. 25, comma 3, della suindicata legge n. 388 del 2000, come modificato dall'art. 8, comma 2, del predetto decreto-legge n. 356 del 2001, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilita l'eventuale rideterminazione della riduzione di cui al comma 1, al fine di compensare la variazione del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero per le attività produttive, purché lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del semestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2001 superi mediamente il 10 per cento in più o in meno dell'ammontare di tale riduzione;

Viste le rilevazioni, effettuate settimanalmente dal Ministero delle attività produttive, del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione nel periodo dall'8 gennaio 2001 al 30 giugno 2001;

Considerato che secondo il calendario fissato dalla Commissione dell'Unione europea la prima rilevazione settimanale per l'anno in corso è quella relativa all'8 gennaio 2001;

Considerato che dalle rilevazioni settimanali così ottenute deriva nel semestre considerato uno scostamento medio del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, al netto dell'IVA, pari a lire 59.000 per mille litri e che tale scostamento supera, mediamente il 10 per cento in meno dell'ammontare della riduzione di accisa sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Rideterminazione della riduzione dell'aliquota di accisa

1. Per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2001, l'importo della riduzione di accisa di cui all'art. 25, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, è stabilita in lire 112.000 per mille litri di gasolio.

Art. 2.

Regolazione contabile

1. I soggetti destinatari del beneficio previsto dall'art. 25, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, nella dichiarazione di cui comma 4 dell'art. 25 della medesima legge, come modificato con l'art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 356 del 2001, indicano se il predetto beneficio sarà fruito mediante compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero mediante rimborso della relativa somma.

2. In relazione alla possibilità che il beneficio di cui al precedente art. 1, sia fruito dai destinatari mediante la compensazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le risorse finanziarie iscritte sul capitolo 1631, u.p.b. 2.1.2.2. dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 2001, per la parte occorrente alla concessione del predetto beneficio, al netto dell'eventuale quota necessaria per il rimborso ai soggetti che non esercitano la predetta compensazione, devono affluire alla contabilità speciale n. 1778, denominata «Fondi di bilancio», istituita dall'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189, per procedere alla regolazione contabile delle compensazioni effettuate dai soggetti medesimi.

Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2001

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 305

01A11218

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Mejia Munoz Gloria Consuelo di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mejia Munoz Gloria Consuelo ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermera conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Decreta:

1. Il titolo di enfermera conseguito nell'anno 1995 presso la facoltà di infermeria dell'Università di La Sabana (Bogotà-Colombia) dalla sig.ra Mejia Munoz Gloria Consuelo, nata a Santa Fé di Bogotà (Colombia) il giorno 16 ottobre 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Mejia Munoz Gloria Consuelo è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10957

DECRETO 18 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Atanassova Neli di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Atanassova Neli ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere pediatrico conseguito in Bulgaria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art, 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere pediatrico conseguito nell'anno 1975, presso la scuola di medicina di Veliko Tarnovo (Bulgaria) dalla sig.ra Atanassova Neli, nata a Pavlikeni (Lovetch-Bulgaria) il giorno 4 settembre 1955, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

2. La sig.ra Atanassova Neli è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere pediatrico, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10958

DECRETO 18 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Mucha Danuta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mucha Danuta ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parti dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1977, presso l'Istituto professinonale per infermieri di Legnica (Polonia) dalla sig.ra Mucha Danuta, nata a Legnica (Polonia) il giorno 22 febbraio 1957, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Mucha Danuta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10959

DECRETO 18 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Watros Wolak Iwona di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Watros Wolak Iwona ha chiesto il riconoscimento del titolo di Pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parti dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1989 presso l'Istituto professionale per infermieri «Tytus Chalubinski» di Zgorzelec (Polonia) dalla sig.ra Watros

Wolak Iwona, nata a Bogatynia (Polonia) il giorno 13 dicembre 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Watros Wolak Iwona è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10960

DECRETO 18 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Majewska Budzik Irena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Majewska Budzik Irena ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parti dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1977 presso l'Istituto professionale per infermieri di Legnica (Polonia) dalla sig.ra Majewska Budzik Irena, nata a Stara Gòra (Polonia) il giorno 16 maggio 1957, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Majewska Budzik Irena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10961

DECRETO 18 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Stezalska Dera Iwona di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Stezalska Dera Iwona ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parti dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1985 presso l'Istituto professionale per infermieri di Gryfice (Polonia) dalla sig.ra Stezalska Dera Iwona, nata a Szczecin (Polonia) il giorno 19 dicembre 1965, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Stezalska Dera Iwona è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10962

DECRETO 18 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Rogoznicka Beata di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Rogoznicka Beata ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parti dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1989 presso l'Istituto professionale per infermieri di Legnica (Polonia) dalla sig.ra Rogoznicka Beata, nata a Legnica (Polonia) il giorno 19 aprile 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Rogoznicka Beata è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10963

DECRETO 18 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Fraczek Dryja Danuta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Fraczek Dryja Danuta ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parti dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1971 presso l'Istituto professionale per infermieri di Legnica (Polonia) dalla sig.ra Fraczek Dryja Danuta, nata a Spalona (Polonia) il giorno 14 gennaio 1952, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Fraczek Dryja Danuta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10964

DECRETO 25 settembre 2001.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Responder».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale dell'8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale dell'8 marzo 2000;

Visto il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D1 del 30 aprile 2001, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Pfizer Italiana S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D1 del 30 aprile 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

RESPONDER:

«5 mg + 10 mg capsule rigide» - A.I.C. n. 029482015.

Ditta Pfizer Italiana S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 25 settembre 2001

Il dirigente: GUARINO

01A11076

DECRETO 27 settembre 2001.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Succinilcolina cloruro».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h),* comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D2 del 2 luglio 2001, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Biologici Italia Laboratories S.r.l., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D2 del 2 luglio 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

SUCCINILCOLINA CLORURO:

«500 mg» 1 flacone polvere liof. 500 mg + fiala solv. 10 ml per soluzione iniett. - A.I.C. 034140018.

Ditta Biologici Italia Laboratories S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 27 settembre 2001

Il dirigente: GUARINO

01A11075

DECRETO 1° ottobre 2001.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Raia».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/S.L.488-99/D5 del 26 settembre 2001, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Bioindustria farmaceutici S.r.l., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata, il decreto dirigenziale 800.5/S.L.488-99/D5 del 26 settembre 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

RAIA:

20 compresse sublinguali 20 mg - A.I.C. n. 031857016;

5 compresse sublinguali 20 mg - A.I.C. n. 031857028.

Ditta: Bioindustria farmaceutici S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 1° ottobre 2001

Il dirigente: GUARINO

01A11073

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 settembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «SE.TE.CO.» a r.l., in Macerata.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MACERATA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, senza nomina di liquidatore;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa «SE.TE.CO.» a r.l., con sede in Macerata via Garibaldi n. 87, risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Tenuto conto che non vi sono pendenze attive o passive da definire e che pertanto non è necessaria la procedura di liquidazione;

Visto il parere espresso, con voto unanime, dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 19 giugno 2001;

Decreta:

La società cooperativa «SE.TE.CO.» a r.l., con sede in Macerata, via Garibaldi n. 87, costituita per rogito notaio Alessandrini Calisti Claudio in data 21 dicembre 1998, repertorio n. 43740, registro imprese n. 8168, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo a nomina di liquidatore.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Macerata, 7 settembre 2001

Il direttore provinciale: BUCOSSI

01A10971

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 5 settembre 2001.

Individuazione dei limiti della circoscrizione territoriale dell'autorità portuale di Augusta.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante «Riordino della legislazione in materia portuale»;

Visto l'art. 6, comma 8, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 121 del 26 maggio 2001, concernente l'istituzione dell'autorità portuale nel porto di Augusta;

Visto l'art. 6, comma 7, della predetta legge relativo all'individuazione dei limiti della circoscrizione territoriale di ciascuna autorità portuale;

Ritenuta la necessità di individuare i limiti della circoscrizione territoriale dell'autorità portuale di Augusta;

Considerato che i limiti della circoscrizione territoriale possono essere definiti per quanto possibile con riferimento alle aree demaniali marittime interessate dagli strumenti di pianificazione dell'area portuale e con riferimento alle prospettive di sviluppo delle attività portuali;

Visti gli elementi forniti dalla Capitaneria di porto di Augusta;

Decreta:

La circoscrizione territoriale dell'autorità portuale di Augusta è costituita dalle aree demaniali marittime, dalle opere portuali e dagli antistanti spazi acquei indicati nel piano regolatore portuale e compresi nel tratto di costa che va dal punto identificato dalle coordinate geografiche aventi latitudine 37° 13' 04" N e longitudine 15° 13' 54" E al punto identificato dalle coordinate geografiche aventi latitudine 37° 09' 57" N e longitudine 15° 12' 23" E.

Roma, 5 settembre 2001

Il Ministro: LUNARDI

01A11144

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 4 ottobre 2001.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2001 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2001/2002, nella regione Puglia.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera *h)*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera *f)*, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune

modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visti l'attestato dell'assessorato all'agricoltura della regione Puglia, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2001, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2001/2002 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Puglia.

2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati, nel limite massimo di 1,5 gradi per i prodotti ottenuti dalla vendemmia delle uve a bacca bianca e nel limite massimo di 2,0 gradi per i prodotti ottenuti dalla vendemmia delle uve a bacca rossa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 4 ottobre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A11135

DECRETO 4 ottobre 2001

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2001 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2001/2002, nella Regione siciliana.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera *h)*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera *f)*, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato dell'assessorato all'agricoltura della Regione siciliana, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la ven-

demmia 2001, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2001/2002 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della Regione siciliana.

2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 4 ottobre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A11136

DECRETO 9 ottobre 2001.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini da tavola e a base spumante per le regioni Sicilia e Puglia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI

Visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varietà di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola, del vino da tavola;

Visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V, lettera *H)*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 149 del 21 giugno 1995, recante norme sulle autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, «Recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini e aceti;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visti gli attestati degli assessorati regionali all'agricoltura delle regioni Sicilia e Puglia con i quali gli organi medesimi hanno certificato che nei propri territori si sono verificate, per la vendemmia 2001, condizioni climatiche che richiedono l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento sono effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dall' AG.E.A. in materia;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2001-2002 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle regioni Sicilia e Puglia. Le operazioni di arricchimento sono effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopra citati.

2. Le operazioni di arricchimento sono effettuate:

per i prodotti ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Sicilia nel limite massimo di due gradi;

per i prodotti ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Puglia nel limite massimo di due gradi per le uve a bacca rossa e fino ad un grado e mezzo per le uve a bacca bianca.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 9 ottobre 2001

Il direttore generale: PETROLI

01A11211

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 9 luglio 2001.

Abilitazione all'istituto «Scuola romana di psicologia clinica» ad istituire e ad attivare nella sede di Roma corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministero della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b),* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'istituto «Scuola romana di psicologia clinica», con sede in Roma;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto Istituto, espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 9 marzo 2001;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 16 maggio 2001, trasmessa con nota n. 590 del 21 maggio 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Scuola romana di psicologia clinica» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Roma ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a venti unità e, per l'intero ciclo, a ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2001

Il capo del dipartimento: D'ADDONA

01A11008

DECRETO 9 luglio 2001.

Abilitazione all'«Istituto per la clinica dei legami sociali - I.C.L.E.S.» ad istituire e ad attivare nelle sedi di Milano e di Mestre-Venezia corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in

particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b),* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'«Istituto per la clinica dei legami sociali - I.C.L.E.S.», per le sedi di Milano, Mestre-Venezia e Pesaro-Tolentino;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto Istituto, espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 23 marzo 2001;

Vista la valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 28 marzo 2001, trasmessa con nota n. 590 del 21 maggio 2001, favorevole per le sedi di Milano e Mestre-Venezia e contraria per la sede di Pesaro-Tolentino, considerato che le strutture in dotazione all'Istituto sono fisicamente dislocate in diverse città della regione Marche e che ciascuna sede autonomamente considerata non soddisfa i criteri fissati dal Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'«Istituto per la clinica dei legami sociali - I.C.L.E.S.» è abilitato ad istituire e ad attivare nelle sedi di Milano e Mestre-Venezia ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno per ciascuna delle due sedi è pari a venti unità e, per l'intero ciclo, a ottanta unità.

3. Per le motivazioni espresse dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario in premessa evidenziate, l'istanza di abilitazione del predetto istituto per la sede di Pesaro-Tolentino è respinta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2001

Il capo del dipartimento: D'ADDONA

01A11009

DECRETO 9 luglio 2001.

Abilitazione all'«Istituto transculturale per la salute - Fondazione Cecchini Pace» ad istituire e ad attivare nella sede di Milano corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e

chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministero della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b),* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'«Istituto transculturale per la salute - Fondazione Cecchini Pace» per la sede di Milano;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto Istituto, espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 20 aprile 2001;

Vista la valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal Comitato nella riunione del 13 giugno 2001, trasmessa con nota n. 590 del 21 maggio 2001, favorevole per la sede di Milano;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'«Istituto transculturale per la salute - Fondazione Cecchini Pace» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Milano ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a venti unità e, per l'intero ciclo, a ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2001

Il capo del dipartimento: D'ADDONA

01A11010

DECRETO 9 luglio 2001.

Abilitazione all'«Istituto europeo di terapia sistemico-relazionale - E.I.S.T.» ad istituire e ad attivare nelle sedi di Milano e Torino corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministero della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'«Istituto europeo di terapia sistemico-relazionale - E.I.S.T.» di abilitazione per le sedi di Milano e Torino;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto Istituto, espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 9 marzo 2001;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato per le sedi di Milano e Torino, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 16 maggio 2001, trasmessa con nota n. 590 del 21 maggio 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'«Istituto europeo di terapia sistemico-relazionale - E.I.S.T.» è abilitato ad istituire e ad attivare nelle sedi di Milano e Torino ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno e per ciascuna delle due sedi è pari a venti unità e, per l'intero ciclo, a ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2001

Il capo del dipartimento: D'ADDONA

01A11011

DECRETO 27 settembre 2001.

Integrazione all'allegato *D* del decreto ministeriale 4 ottobre 2000, concernente le affinità tra i settori ai fini della costituzione delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, concernente la ridefinizione dei settori scientifico-disciplinari;

Visto l'allegato *C* del decreto ministeriale 4 ottobre 2000 recante la corrispondenza tra le sigle precedenti (del decreto ministeriale 26 febbraio 1999) e le sigle attuali dei settori scientifico-disciplinari;

Visto l'allegato *D* del decreto ministeriale 4 ottobre 2000 concernente le affinità tra i settori ai fini della costituzione delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative;

Visto il parere espresso dal C.U.N. nell'adunanza del 21 giugno 2001;

Ravvisata l'opportunità di accogliere la suddetta proposta;

Decreta:

L'allegato *D* del decreto ministeriale 4 ottobre 2000 citato nelle premesse deve intendersi integrato dalla ulteriore individuazione di affinità del settore ING-INF/03 (sigla precedente K03X) al settore ING-INF/02 (sigla precedente K02X) ai soli fini ed effetti della costituzione delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative, anche già bandite con la sigla precedente K02X.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2001

Il Ministro: MORATTI

01A11059

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 26 settembre 2001.

Variazione delle condizioni di fornitura del servizio di telefonia internazionale da impianti a disposizione del pubblico. (Deliberazione n. 375/01/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di Consiglio del 26 settembre 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni», ed, in particolare, l'art. 3 relativo al servizio universale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante «Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni»;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1997, recante «Tariffe telefoniche internazionali»;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1998, recante «Finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni»;

Vista la propria delibera n. 85/98 del 22 dicembre 1998, recante «Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale»;

Vista la propria delibera n. 101/99 del 24 giugno 1999, recante «Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione dei meccanismi concorrenziali»;

Vista la propria delibera n. 170/99 del 28 luglio 1999, recante «Introduzione della tariffa a tempo»;

Vista la propria delibera n. 171/99 del 28 luglio 1999, recante «Regolamentazione e controllo dei prezzi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1° agosto 1999»;

Vista la propria delibera n. 2/CIR/99 del 4 agosto 1999, concernente la «Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1998»;

Vista la propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999, in materia di «Identificazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato»;

Vista la propria delibera n. 8/00/CIR concernente la «Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999»;

Vista la nota n. 0018533-01 del 18 luglio 2001, con la quale la società Telecom Italia S.p.a. ha presentato all'Autorità una proposta di variazione delle condizioni di fornitura dei servizi di telefonia internazionale espletati attraverso impianti a disposizione del pubblico, consistente nella riduzione da sette a cinque delle zone internazionali di tariffazione, nell'adozione di nuovi ritmi di tassazione con modalità sincrona posticipata e nella conseguente riallocazione dei Paesi nelle nuove zone;

Visto l'esito dell'audizione con le associazioni dei consumatori svoltasi in data 5 settembre 2001, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77;

Considerato che il servizio di telefonia internazionale espletato attraverso impianti a disposizione del pubblico rientra nel campo di applicazione del servizio universale come regolato dall'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;

Considerato che la rimodulazione proposta da Telecom Italia semplifica il quadro di riferimento delle zone goegrafiche internazionali portandone il loro numero da sette a cinque;

Considerato che l'incremento della spesa stimato sulla base dei dati di consumo disponibili risulta comunque inferiore alla variazione subita dall'indice dei prezzi al consumo nel periodo intercorrente dalla data dell'ultima variazione dei prezzi della telefonia pubblica e che pertanto la variazione proposta non pregiudica l'accesssibilità del servizio;

Ritenuto opportuno, anche in esito alle consultazioni avute con le associazioni dei consumatori, di richiedere alla società Telecom Italia S.p.a. la fissazione di modalità trasparenti di comunicazione al pubblico delle nuove condizioni di fornitura del servizio, in aggiunta alla consueta pubblicazione sugli organi di stampa;

Ritenute adeguate allo scopo che precede le modalità di comunicazione al pubblico proposte dalla società Telecom Italia S.p.a. con la nota n. 0022822-01 dell'11 settembre 2001, consistenti nella predisposizione sul proprio sito web di specifiche pagine riportanti i prezzi del servizio per ciascun Paese di destinazione e nell'attivazione, nel mese di gennaio 2001, di un servizio informativo gratuito, accessibile dagli impianti a disposizione del pubblico, attraverso apposita numerazione, pubblicizzata, quest'ultima, anche con idoneo testo informativo riportato sulle schede telefoniche;

Ritenuto opportuno, anche in considerazione della crescente presenza di utilizzatori non di madrelingua italiana, sia in virtù dei flussi turistici che di quelli migratori, che Telecom Italia effettui un'analisi delle esigenze di informazione di questa specifica fascia di clientela e proponga all'Autorità le misure che ritiene adeguate per il soddisfacimento di tali esigenze;

Ritenuto opportuno, in considerazione della prossima introduzione dell'euro, che la società Telecom Italia illustri all'Autorità le proprie proposte relative all'evoluzione dei mezzi di pagamento e dei sistemi di

tariffazione, oltre alle misure di comunicazione alla clientela che intende mettere in atto in occasione dell'introduzione della nuova valuta;

Udita la relazione conclusiva del commissario dott.ssa Paola Manacorda, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Collocazione dei Paesi nelle fasce di tariffazione

1. Le comunicazioni internazionali da impianti destinati al pubblico sono riordinate, in relazione al Paese di destinazione, nelle fasce di tariffazione di cui alla seguente tabella:

Frontaliera	dal distretto di San Remo verso il dipartimento delle Alpi marittime (Nizza, St. Sauveur Sur Tineé, Lantosque, Sospel e Cannes) (Francia); dal distretto di Udine verso le reti di Nova Gorika (Slovenia); dal distretto di Aosta verso le reti di Martigny (Svizzera); dal distretto di Chiavenna e di Sondrio verso le reti di St. Moritz (Svizzera); dal distretto di Domodossola verso le reti di Briga (Svizzera); dal distretto di San Remo verso il Principato di Monaco; dal distretto di Gorizia verso le reti di Nova Gorika (Slovenia); dal distretto di Trieste verso le reti di Capodistria e Postumia (Slovenia); dal distretto di Bressanone, Brunico e Merano alle reti del Tirolo (Austria); dai distretti di Tarvisio e Tolmezzo alle reti della Carinzia e del Tirolo orientale (Austria); dai distretti di Baveno, Chiavenna, Como, Domodossola, Menaggio, Sondrio, Varese verso le reti di Bellinzona, Faido, Locarno e Lugano (Svizzera); dai distretti di Bressanone, Brunico e Merano verso le reti di Coira, Davos, Ilanz, Sargans, St. Moritz e Scuol (Svizzera).
Fascia 1	Albania, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Canada, Rep. Ceca, Croazia, Cipro, Danimarca, Isole Faeroer, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Jugoslavia (Serbia e Montenegro), Libia, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo (incluse Isole Azzorre e Madeira), Regno Unito, Rep. Slovacca, Slovenia, Spagna (compreso Principato d'Andorra), Stati Uniti d'America (tutti gli Stati), Svezia, Svizzera (compreso Liechtenstein), Tunisia.
Fascia 2	Algeria, Argentina, Belize, Bielorussia, Bolivia, Brasile, Cile, Cina, Colombia, Egitto, El Salvador, Equador, Estonia, Filippine, Lettonia, Lituania, Marocco, Maurizio, Messico, Moldavia, Niger, Nigeria, Russia, Ucraina, Romania, Senegal, Sri Lanka, Ungheria.
Fascia 3	Azerbaijan, Bangladesh, Costa d'Avorio, Cuba, India, Israele, Kenia, Libano, Nicaragua, Siria, Venezuela, Turchia.
Fascia 4	Tutti gli altri Paesi.

Art. 2.

Modalità di tariffazione

1. Alle fasce di tariffazione di cui all'art. 1 sono applicati i criteri di contabilizzazione di cui alla seguente tabella:

Fasce di tariffazione	Numero degli impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la chiamata, in secondi (1)
Frontaliera	2	30,0
Fascia 1	4	11,5
Fascia 2	4	8,5
Fascia 3	4	7,2
Fascia 4	4	5,0

(1) Tariffazione sincrona posticipata.

2. Il valore di ciascun impulso rimane invariato e pari a L. 181,82 IVA esclusa.

Art. 3.

Misure permanenti per l'informazione della clientela

1. Telecom Italia è tenuta a predisporre, entro il 31 gennaio 2002, un servizio di informazione della clientela a titolo gratuito accessibile da tutti gli apparati di telefonia pubblica 24 ore su 24, secondo le modalità di cui al presente articolo.

2. Il servizio di cui al comma 1 deve fornire ai richiedenti tutte le informazioni relative ai prezzi applicati per la fruizione dei servizi di telefonia pubblica.

3. La numerazione utilizzata per accedere al servizio di cui al comma 1 deve essere adeguatamente comunicata alla clientela; a tal fine tale numerazione deve essere riportata su tutte le schede utilizzabili per accedere al servizio di telefonia pubblica e deve essere indicata in maniera chiara ed evidente in tutti i posti di telefonia pubblica.

4. Telecom Italia è tenuta a mantenere ed aggiornare tempestivamente, nel proprio sito web, una corretta ed esaustiva informazione sui prezzi dei servizi di telefonia pubblica.

5. Telecom Italia è tenuta a presentare all'Autorità, entro il 31 gennaio 2002, una relazione che descrive le esigenze di informazione che riscontra presso la clientela non di madrelingua italiana e contenente proposte adeguate al soddisfacimento di tali esigenze.

Art. 4.

Introduzione dell'euro

1. Telecom Italia è tenuta, entro e non oltre il 15 ottobre 2001, a presentare all'Autorità un piano relativo alle modalità di introduzione dell'euro per il servizio di telefonia pubblica, che illustri le proposte della società in merito all'evoluzione del sistema di tariffazione e dei mezzi di pagamento, nonché le specifiche iniziative di informazione della clientela che prevede di mettere in atto in tale occasione.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia S.p.a. che provvede a dare adeguata informativa alla clientela delle nuove modalità di erogazione del servizio nonché a predisporre quanto previsto all'art. 3 della presente delibera.

2. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

3. Le variazioni di cui all'art. 1 ed all'art. 2 del presente provvedimento si applicano a partire dal trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 26 settembre 2001

Il presidente
CHELI

Il commissario relatore
MANACORDA

Il segretario generale
SOI

01A11186

DELIBERAZIONE 26 settembre 2001.

Variazione delle condizioni di fornitura del servizio di telefonia internazionale tramite operatore. (Deliberazione n. 376/01/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di Consiglio del 26 settembre 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni» ed, in particolare, l'art. 3 relativo al servizio universale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante «Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni»;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1997, recante «Tariffe telefoniche internazionali»;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1998, recante «Finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni»;

Vista la propria delibera n. 85/98 del 22 dicembre 1998, recante «Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale»;

Vista la propria delibera n. 101/99 del 24 giugno 1999, recante «Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione dei meccanismi concorrenziali»;

Vista la propria delibera n. 170/99 del 28 luglio 1999, recante «Introduzione della tariffa a tempo»;

Vista la propria delibera n. 171/99 del 28 luglio 1999, recante «Regolamentazione e controllo dei prezzi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1° agosto 1999»;

Vista la propria delibera n. 2/CIR/99 del 4 agosto 1999, concernente la «Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1998»;

Vista la propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999, in materia di «Identificazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato»;

Vista la propria delibera n. 8/00/CIR concernente la «Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999»;

Vista la nota n. 0013212-01 del 18 maggio 2001, e successive integrazioni, con la quale la società Telecom Italia S.p.a. ha presentato all'Autorità una proposta di variazione delle condizioni di fornitura del servizio di telefonia internazionale tramite operatore, svolto attraverso la numerazione 170, consistente nell'adozione di una diversa suddivisione dei Paesi di destinazione delle comunicazioni, nell'adozione di nuove modalità di tassazione delle chiamate e nella modifica dell'importo e delle modalità di addebito della quota fissa di accesso al servizio;

Visto l'esito della riunione con le associazioni dei consumatori svoltasi in data 5 settembre 2001, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77;

Considerato che il servizio di telefonia internazionale tramite operatore rientra nel campo di applicazione del servizio universale come regolato dall'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;

Considerato che la proposta prevede di realizzare per le zone internazionali interessate al servizio una suddivisione analoga a quella prevista per la teleselezione internazionale da impianto di abbonato semplificando in tal modo il quadro tariffario;

Ritenuto opportuno, anche in esito alle consultazioni avute con le associazioni dei consumatori, di richiedere alla società Telecom Italia S.p.a. di attuare una comunicazione trasparente all'utente in merito all'addebito della quota fissa per l'accesso al servizio;

Ritenuto opportuno di richiedere alla società Telecom Italia S.p.a. l'adozione di misure a tutela dei consumatori al fine di garantire un'adeguata trasparenza nelle modalità di addebito della quota fissa per l'accesso al servizio, nel caso di comunicazioni non andate a buon fine;

Ritenute adeguate agli scopi che precedono le misure proposte con la nota n. 0021075-01, del 10 agosto 2001, nella quale la società Telecom Italia S.p.a. ha previsto l'introduzione di un apposito messaggio informativo in ordine al costo del servizio e previsto particolari cautele circa l'addebito della quota fissa per l'accesso al servizio nel caso di comunicazioni non andate a buon fine;

Udita la relazione conclusiva del commissario dott.ssa Paola Manacorda, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Collocazione dei Paesi nelle zone di tariffazione

1. Le comunicazioni internazionali, svolte con l'assistenza dell'operatore, sono riordinate, in relazione al Paese di destinazione, nelle zone di tariffazione attualmente fissate per la telefonia internazionale da impianto d'abbonato di cui alla seguente tabella:

Frontaliera	dal distretto di San Remo verso il dipartimento delle Alpi marittime (Nizza, St. Sauveur Sur Tineé, Lantosque, Sospel e Cannes) (Francia); dal distretto di Udine verso le reti di Nova Gorika (Slovenia); dal distretto di Aosta verso le reti di Martigny (Svizzera); dal distretto di Chiavenna e di Sondrio verso le reti di St. Moritz (Svizzera); dal distretto di Domodossola verso le reti di Briga (Svizzera); dal distretto di San Remo verso il Principato di Monaco; dal distretto di Gorizia verso le reti di Nova Gorika (Slovenia); dal distretto di Trieste verso le reti di Capodistria e Postumia (Slovenia); dal distretto di Bressanone, Brunico e Merano alle reti del Tirolo (Austria); dai distretti di Tarvisio e Tolmezzo alle reti della Carinzia e del Tirolo orientale (Austria); dai distretti di Baveno, Chiavenna, Como, Domodossola, Menaggio, Sondrio, Varese verso le reti di Bellinzona, Faido, Locarno e Lugano (Svizzera); dai distretti di Bressanone, Brunico e Merano verso le reti di Coira, Davos, Ilanz, Sargans, St. Moritz e Scuol (Svizzera).
Zona 1	Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo (incluse Isole Azzorre e Madeira), Principato di Monaco, Regno Unito, Spagna (compreso Principato d'Andorra), Stati Uniti d'America (tutti gli Stati), Svezia, Svizzera (compreso Liechtenstein).
Zona 2	Albania, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Rep. Ceca, Croazia, Cipro, Gibilterra, Jugoslavia (Serbia e Montenegro), Isole Faeroer, Islanda, Libia, Macedonia, Malta, Polonia, Rep. Slovacca, Slovenia, Tunisia, Romania, Ungheria.
Zona 3	Algeria, Bielorussia, Estonia, Lettonia, Lituania, Marocco, Moldavia, Russia, Turchia, Ucraina.

Zona 4	Australia, Cina, Corea del Sud, Hong Kong, Filippine, Giappone, India, Indonesia, Malaysia, Nuova Zelanda, Singapore, Taiwan, Thainlandia.
Zona 5	Argentina, Brasile, Cuba, Egitto, Israele, Messico, Sud Africa, Venezuela.
Zona 6	Tutti gli altri Paesi.

Art. 2.

Modalità di tariffazione

1. Alle zone di tariffazione cui all'art. 1 sono applicati i criteri di tariffazione di cui alla seguente tabella:

Zone di tariffazione	Importo alla risposta dell'utente chiamato	Prezzo al minuto
Frontaliera e Zona 1	500	400
Zona 2	500	600
Zona 3	500	900
Zona 4	500	1.400
Zona 5	500	1.800
Zona 6	500	3.000

1) Le conversazioni sono tassate al minuto;
2) Ogni frazione di minuto è arrotondata al minuto intero.

2. Per l'accesso al servizio è applicata una quota fissa di L. 6.000 IVA esclusa.

3. Non si dà luogo all'addebito della quota fissa di cui al comma che precede nei seguenti casi:

a) quando risulti accertata la condizione di non andata a buon fine della comunicazione per problematiche tecnico-funzionali connesse all'espletamento del servizio e, nell'impossibilità di tale accertamento, quando i tentativi di connessione si protraggano inutilmente per un tempo superiore alle tre ore;

b) nel caso di interruzione della connessione non provocata dai due corrispondenti, qualora il chiamante richieda nuovamente la connessione entro tre minuti dall'interruzione.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia S.p.a. che provvede a dare adeguata informativa alla clientela delle nuove modalità di erogazione del servizio nonché a predisporre quanto previsto nella comunicazione del 10 agosto 2001 citata nelle premesse.

2. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 26 settembre 2001

Il presidente
CHELI

Il commissario relatore
MANACORDA

Il segretario generale
SOI

01A11185

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 27 settembre 2001.

Modificazioni allo statuto de «Le Assicurazioni di Roma» - Mutua assicuratrice comunale romana (in breve «A di R»), in Roma. (Provvedimento n. 1944).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed il decreto 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate a «Le Assicurazioni di Roma» - Mutua assicuratrice comunale romana (in breve «A di R»), con sede in Roma, lungotevere Raffaello Sanzio n. 15;

Viste le delibere assunte in data 26 aprile 2001 e 6 giugno 2001 dalle assemblee straordinarie dei soci della «A di R» che hanno approvato le modifiche apportate agli articoli 1, 3, 9 e 20 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale de «Le Assicurazioni di Roma» - Mutua assicuratrice comunale romana (in breve «A di R»), con sede in Roma, con le modifiche apportate agli articoli:

«Art. 1 *(Denominazione sociale, sede, oggetto, durata).* — Nuova compagine sociale dell'impresa (a far data dal 26 aprile 2001): comune di Roma, ACEA S.p.a., A.T.A.C. S.p.a. (già Azienda tramvie ed autobus del comune di Roma), AMA S.p.a. (già Azienda municipale ambiente del comune di Roma), Co.Tra.L. S.p.a. (già Consorzio trasporti pubblici Lazio) e Met.Ro. S.p.a. (già Metroferro S.p.a.) [in conseguenza della scissione dell'Azienda tramvie ed autobus del comune di Roma nelle società A.T.A.C. S.p.a. e Trambus S.p.a., con attribuzione della quota di partecipazione in (A di R) interamente ad A.T.A.C. S.p.a.; della trasformazione dell'Azienda municipale ambiente del comune di Roma in AMA S.p.a.; della scissione di Consorzio trasporti pubblici Lazio nelle società Linee laziali S.p.a. (che ha poi modificato la denominazione sociale in Co.Tra.L. S.p.a.) e in Metroferro S.p.a. (che ha poi modificato la denominazione sociale in Met.Ro. S.p.a.)].».

Invariato il resto dell'articolo.

«Art. 3 *(Fondo di garanzia, contributi, soci assicurati, recesso del socio, esclusione, liquidazione della quota o rimborso del socio uscente).* — In relazione al Fondo di garanzia, sostituzione del relativo riferimento normativo: art. 12 del decreto legislativo n. 175/1995 (in luogo del precedente: "art. 10 della legge 10 giugno 1978, n. 295") e, fermo l'ammontare complessivo del Fondo (L. 18.620.000.000), nuova ripartizione delle relative quote tra i soci [in conseguenza della variazione della compagine sociale]: "- Comune di Roma L. 12.540.000.000 - ACEA S.p.a. L. 1.520.000.000 - A.T.A.C. S.p.a. L. 1.520.000.000 - AMA S.p.a. L. 1.520.000.000 - Co.Tra.L. S.p.a. L. 760.000.000 - Met.Ro. S.p.a. L. 760.000.000"».

Invariato il resto dell'articolo.

«Art. 9 *(Assemblea generale).* — Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di possibilità di convocazione dell'assemblea straordinaria, da parte del collegio sindacale: "... Può essere altresì convocata ... autonomamente dal collegio sindacale ai sensi dell'art. 151, comma 2, del decreto-legge n. 58/1998 ..." (in luogo della precedente previsione statutaria: "... Può essere altresì convocata su richiesta ... del collegio sindacale ...")».

Invariato il resto dell'articolo.

«Art. 20 *(Collegio sindacale).* — In relazione alla nomina del collegio sindacale, soppressione dell'espressione "... all'infuori del primo collegio che è nominato con l'atto costitutivo".

Nuova disciplina in materia di:

a) nomina del presidente del collegio sindacale: modalità e criteri;

b) limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale;

c) in relazione ai requisiti di professionalità del collegio sindacale, individuazione delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettere *b)* e *c)* e comma 3 del decreto ministeriale n. 162/2000;

d) obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalità della comunicazione, anche in presenza di particolari circostanze.».

Invariato il resto dell'articolo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A11040

PROVVEDIMENTO 1° ottobre 2001.

Modificazioni allo statuto della «Axa Nordstern Art Assicurazioni S.p.a.», in Milano. (Provvedimento n. 1947).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visti il decreto ministeriale in data 19 settembre 1991 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni rilasciata alla Axa Nordstern Art Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, corso Europa n. 7, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 26 aprile 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Axa Nordstern Art Assicurazioni S.p.a. che ha approvato le modifiche approvate agli articoli 1 e 5 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Axa Nordstern Art Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, con le modifiche apportate agli articoli:

«Art. 1 *(Denominazione).* — Nuova denominazione sociale dell'impresa, giusta delibera dell'assemblea straordinaria dei soci in data 26 aprile 2001, con decorrenza dal 1º ottobre 2001: in "Axa Art Assicurazioni S.p.a." (in luogo della precedente "Axa Nordstern Art Assicurazioni S.p.a.")».

«Art. 5 *(Misura del capitale).* — Nuova determinazione del capitale sociale in euro 5.200.000 (in luogo del precedente importo espresso in L. 10.000.000.000) diviso in 5.200.000 azioni da euro 1 ciascuna [a seguito di conversione del valore nominale delle azioni in euro al tasso legale mediante arrotondamento per eccesso, prelievo dalla riserva legale per un importo di L. 68.604.000 derivante dal capitale sociale espresso in lire così come convertito, sostituzione delle azioni con 5.200.000 nuove da euro 1 cadauna]».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º ottobre 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A11041

CIRCOLARI

AUTORITÀ PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARE 5 ottobre 2001, n. **AIPA/CR/33.**

Trasmissione di copia dei contratti stipulati dalle amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in materia di beni e servizi informatici.

Ai responsabili dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni centrali dello Stato e degli enti pubblici non economici nazionali

Con precedenti circolari del 24 marzo 1994, n. AIPA/CR/4 e del 5 settembre 1994, n. AIPA/CR/6, l'Autorità stabilì, tra l'altro, l'obbligo a carico delle amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, di trasmetterle copia di tutti i contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici, nel termine di trenta giorni dalla data di sottoscrizione.

Alla luce dell'esperienza sino ad oggi maturata, si ritiene di fissare un limite minimo di valore contrattuale al di sotto del quale l'invio dei contratti potrà essere evitato. Ciò consentirà un contenimento di flussi documentali, pur salvaguardando la significatività della rilevazione.

L'Autorità ha determinato in euro 155.000 il limite di valore lordo a partire dal quale sussiste l'obbligo da parte delle amministrazioni di inviare, entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione, copia dei contratti stipulati per l'acquisizione di beni e servizi informatici.

Deve essere inviata all'Autorità anche copia delle convenzioni di cui al comma 1, dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in virtù delle quali l'impresa aggiudicataria della gara si sia impegnata ad accettare ordinativi di fornitura di natura informatica; non deve, invece, essere trasmessa copia degli ordinativi emessi dalle amministrazioni in esecuzione di tali convenzioni.

Nella lettera di trasmissione deve essere indicato se i contratti siano stati oppure no oggetto del parere di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 39/1993 e, in caso affermativo, devono essere indicati gli estremi.

Si prega di rispettare scrupolosamente il termine previsto di trenta giorni per l'invio dei contratti, per evitare che l'informazione perda rilevanza.

Per una trattazione efficiente dei dati d'interesse, i contratti e gli altri documenti costituenti parti integranti degli stessi devono preferibilmente essere trasmessi in formato immagine, su supporto elettronico.

Le informazioni rilevate dai contratti più significativi saranno rese disponibili sotto forma di tabelle di sintesi accessibili tramite sito web.

Resta invariata la procedura attuale per la raccolta delle informazioni sull'insieme dei contratti stipulati, ai fini della rilevazione annuale sullo stato dell'informatizzazione nella pubblica amministrazione.

Roma, 5 ottobre 2001

Il presidente: ZULIANI

01A11108

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 11 ottobre 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9062
Yen giapponese	109,55
Corona danese	7,4368
Lira Sterlina	0,62520
Corona svedese	9,5635
Franco svizzero	1,4852
Corona islandese	91,37
Corona norvegese	7,9720
Lev bulgaro	1,9466
Lira cipriota	0,57395
Corona ceca	33,557
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,92
Litas lituano	3,6239
Lat lettone	0,5610
Lira maltese	0,4047
Zloty polacco	3,7292
Leu romeno	27893
Tallero sloveno	220,1957
Corona slovacca	43,563
Lira turca	1462000
Dollaro australiano	1,8133
Dollaro canadese	1,4196
Dollaro di Hong Kong	7,0681
Dollaro neozelandese	2,1968
Dollaro di Singapore	1,6497
Won sudcoreano	1180,78
Rand sudafricano	8,3180

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A11287

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili, ubicati nei comuni di Laigueglia e di Imperia.

Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione di concerto con la Agenzia del demanio in data 2 maggio 2001, registrato alla Corte dei conti nel registro n. 2, foglio n. 189, in data 6 giugno 2001, sono stati dismessi dal pubblico demanio marittimo e trasferiti ai beni patrimoniali dello Stato, l'area di mq 142 circa ed il manufatto pertinenziale (terrazzo) ivi insistente, acquisito allo Stato, ubicati nel comune di Laigueglia (Savona), riportati nel nuovo catasto edilizio urbano del medesimo comune al foglio n. 3, mappale n. 720, ed indicati con apposita colorazione in risalto nella planimetria che è parte integrante del decreto stesso.

Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione di concerto con la Agenzia del demanio in data 1° giugno 2001, registrato alla Corte dei conti nel registro n. 5, foglio n. 25, in data 20 luglio 2001, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, l'area di mq 6.008, ubicata nel comune di Sanremo (Imperia), riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo comune al foglio n. 48, mappale n. 888, ed indicata con apposita colorazione in risalto nella planimetria che è parte integrante del decreto stesso.

01A11142-01A11143

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti sui prodotti che figureranno nell'esposizione «41° Salone nautico internazionale», in Genova.

Con decreto ministeriale del 25 settembre 2001 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «41° Salone nautico internazionale» che avrà luogo a Genova dal 13 al 21 ottobre 2001.

01A10981

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «Caservice S.r.l.», in Castel d'Azzano

Con decreto ministeriale 1° ottobre 2001, emanato dal Ministero delle attività produttive, la società «Caservice S.r.l.», con sede legale in Castel d'Azzano (Verona), numero di iscrizione al registro delle imprese e codice fiscale n. 03084040231, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

01A11145

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al provvedimento 17 ottobre 2001 dell'Agenzia delle entrate recante: «Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alla società "Centro autorizzato di assistenza fiscale per le imprese Ascom Ferrara S.r.l."». (Provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 230 del 3 ottobre 2001).

Nel titolo del provvedimento citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, riportato sia a pag. 3 del sommario che a pag. 45, prima colonna, al secondo rigo, sotto la voce: «AGENZIA DELLE ENTRATE», dove è scritto: «PROVVEDIMENTO 17 *ottobre* 2001», leggasi: «PROVVEDIMENTO 17 *settembre* 2001».

01A11187

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651238/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.